

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

REP. N. DEL

Contratto per la prosecuzione della concessione della rete a banda larga nel territorio metropolitano di Firenze.

Tra i sottoscritti:

- **Dott. Gianfrancesco Apollonio**, nato a Firenze il 17/02/1955, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione URP, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione della Città Metropolitana di Firenze (giusto Decreto del Sindaco Metropolitano n. 74 del 31/12/2015), in nome e per conto della **Città Metropolitana di Firenze**, con sede in Firenze, Via Cavour n. 1 (C.F. e P.I. 01709770489), domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Dott. Davide Rota**, nato a **Saronno** (Va) il 26/10/1968 domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore delegato dell'Impresa **Linkem SpA**, sede legale in Roma, Viale Città d'Europa n. 681, capitale sociale Euro 24.554.038,46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1001381 del REA, P. IVA 13456840159, nel seguito indicato per brevità, il **“Concessionario”**;

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1592 del 10/10/2005, parzialmente modificata con Determinazione n. 1782 del 27/10/2005 della Provincia di Firenze, è stata indetta un procedura di appalto concorso per la progettazione e fornitura di beni e servizi per la realizzazione e gestione di una rete

infrastrutturale a banda larga e per la gestione dei servizi mediante concessione

da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- in esecuzione della DGP n. 210 del 13/06/2006, con Determinazione n. 356 del 17/07/2006 della Comunità Montana "Montagna Fiorentina" si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto concorso per la progettazione e fornitura di beni e servizi rete a banda larga al Raggruppamento Temporaneo di Impresa Infracom Italia S.p.A. in qualità di Capogruppo e dalle Imprese mandanti Multilink Toscana S.p.A., Selex Communication S.p.A., Amtec S.p.A., Siemens S.p.A., alle condizioni del relativo schema di capitolato d'oneri;

- con contratto in data 06.07.2010 n. 623 di rep è stato formalizzato l'affidamento al predetto RTI a firma della Comunità Montana "Montagna Fiorentina" e della Provincia di Firenze, con scadenza 17/07/2015;

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 118 del 30.04. 2009, preso atto che l'Amministrazione, su indicazione del Comitato di Vigilanza, ha richiesto al RTI concessionario della rete sul territorio delle CC.MM. l'elaborazione di una proposta di estensione in grado di consentire l'implementazione dell'area di copertura, è stato approvato il relativo progetto prodotto da Infracom Italia S.p.A. quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario del primo intervento;

- in esecuzione della DGP n. 118 del 30.04. 2009 e della conseguente Determinazione dirigenziale n. 185 del 13.04.2011 dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, con contratto n.24 di rep. stipulato in data 22.04.2011 con Infracom Italia s.p.a., è stato formalizzato l'affidamento della realizzazione e gestione della estensione della rete a banda larga realizzata nel territorio delle Comunità Montane del Mugello e della Montagna Fiorentina, con scadenza

17/07/2015;

PREMESSO, ALTRESI' CHE

- con DGP n. 496 del 27/12/2006 è stato approvato un primo schema del capitolato per la realizzazione di una rete infrastrutturale a banda larga nei Comuni del Chianti Fiorentino, della Val di Pesa e della Val d'Elsa Fiorentina (Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano e Tavarnelle Val di Pesa), integrata con la rete precedentemente realizzata sui territori del Mugello e della Montagna Fiorentina;

- l'appalto è stato quindi in ultimo aggiudicato con DD n. 2957 del 29/12/2008;

- con contratto n. 21428 di rep. stipulato in data 26.10.2010 con Infracom Italia s.p.a., è stato formalizzato l'affidamento della realizzazione e gestione di una rete a banda larga realizzata nei comuni del Chianti Fiorentino, della Val di Pesa e della Val d'Elsa Fiorentina, con scadenza 17/07/2015;

PREMESSO, INFINE CHE

- con nota del 24/01/2012 (Prot. n. 20/12 Dir MLdi), assunta al Protocollo della Provincia in data 08/02/2012 al n. 0064104/2012, la società Infracom Italia Spa ha comunicato che con atto del 18 gennaio 2011, Repertorio n. 46938, Raccolta n. 20167, redatto dal Dott. Enrico Lainati, notaio in Milano, di aver ceduto il ramo di azienda "Wireless Toscano" alla società Linkem Spa, con sede in Roma (RM), viale Città d'Europa n 681,;

- per effetto della citata cessione di ramo d'azienda la società Linkem Spa è subentrata nella gestione in concessione della rete a banda larga di cui al contratto rep. n. 623 del 06.07.2010;

- l'art. 5, p.to 3, del suddetto Contratto prevede la possibilità di estendere

la durata della concessione per ulteriori 3 anni;

- verificata la disponibilità del Concessionario a procedere in tal senso;
- rilevato che le variazioni occorso al contesto di riferimento, da un punto

di vista sia tecnologico che del mercato, richiedono l'aggiornamento del disciplinare che regola l'utilizzo in concessione dell'infrastruttura di rete;

- con Atto del Sindaco Metropolitan n. 62 del 31/08/2015 si prevedeva l'estensione della concessione per ulteriori 3 anni dalla scadenza previo aggiornamento del disciplinare;

- con determinazione a contrattare n. XX del XX/XX/2016 si disponeva di richiedere al Concessionario l'offerta per l'estensione del servizio nei termini ed alle condizioni di cui al presente atto ed all'allegato disciplinare:

- il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal Disciplinare Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto – a suo tempo – acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- deposito cauzionale definitivo relativo alla gestione della infrastruttura costituito a favore della Città Metropolitana di Firenze mediante polizza n. _____ del _____ per l'importo di €. _____ pari al 10% dell'importo contrattuale relativo alla gestione del servizio di cui all'art. 2 comma 2 del Capitolato d'Oneri, relativa al periodo assicurativo decorrente dal _____ sino a tutto il _____ e prorogabile di 6 mesi in 6 mesi fino al _____.

- polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi e che provveda anche ad una garanzia della responsabilità civile per danni a terzi

(art. 23 comma 17 del Capitolato d'Oneri): Polizza n. _____ del

_____ valida fino al 31 Dicembre 2010 e prorogabile di anno in anno

per un massimale di Euro _____ intendendosi per ogni evento

dannoso o sinistro purché sia reclamato nei 24 mesi successivi alla cessazione del

Contratto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1: VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati: l'offerta del Concessionario, la cauzione definitiva e le polizze richiamate in premessa.

ART. 2: DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente Contratto è regolato da quanto previsto nel Contratto medesimo, nel Disciplinare, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamate;

ART. 3: OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione dell'esercizio, della gestione e della manutenzione della rete infrastrutturale a banda larga dell'Amministrazione Metropolitana di Firenze secondo quanto riportato nell'allegato Disciplinare.

2. Con la stipula del Contratto, il Concessionario si obbliga

irrevocabilmente nei confronti della Committente, all'adempimento alle obbligazioni ed al rispetto delle condizioni, dei modi e dei tempi indicati nel presente Contratto e nell'allegato Disciplinare, nonché ad effettuare le prestazioni indicate in quest'ultimo in favore delle amministrazioni interessate.

3. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi all'oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi i materiali e le attrezzature occorrenti.

4. Con la stipula del Contratto, l'Amministrazione si rende disponibile a mettere a disposizione del Concessionario tutta la documentazione in suo possesso riguardo alla rete oggetto di concessione, a consentire la partecipazione del personale del Concessionario alla presa in consegna della rete dal concessionario uscente laddove diverso dal subentrante, ad affiancare con proprio personale quello del Concessionario durante il periodo di presa in carico.

ART. 4: IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo per l'utilizzo in concessione della rete infrastrutturale a banda larga è determinato nella misura di una royalty sul fatturato pari al XXX.

ART. 5: DURATA

1. La durata per l'esercizio in concessione, la gestione e la manutenzione della rete infrastrutturale a banda larga è fissata in anni 3 (tre). Le parti si danno reciprocamente atto che la decorrenza è stabilita al 18 luglio 2015 e che pertanto la gestione avrà termine il 17 luglio 2018.

2. Il contratto di concessione non potrà essere oggetto di rinnovo tacito o automatico.

ART. 6: VARIAZIONI

1. Le Parti condivideranno le modalità operative ed i relativi compensi di eventuali variazioni alle previsioni e ai contenuti del Disciplinare, purché non comportino modifiche sostanziali all'oggetto del Contratto, al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti.

ART. 7: PAGAMENTO DELLE ROYALTY.

1. Il pagamento delle Royalty all'Amministrazione dovrà essere effettuato dal Concessionario per ciascun anno solare entro il mese di maggio dell'anno successivo. Tale pagamento dovrà essere accompagnato da documentazione dalla quale risulti il fatturato complessivo derivante dai servizi erogati sulla rete dal Concessionario, così come determinati dai contratti attivati.

ART. 8: SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le Royalty sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. e che il presente atto verrà assoggettato all'Imposta di Bollo in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972.

ART. 9: CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia nascente dal presente contratto, le parti concordemente ed irrevocabilmente stabiliscono, che sarà unicamente competente il foro di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 10: PENALITÀ

1. Con riferimento ai servizi erogati sulla rete sono previste le seguenti

penalità:

- a. per mancato rispetto dei tempi per l'attivazione delle utenze pubbliche previste verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo dall'affidamento della concessione, o comunque dalla richiesta dell'Amministrazione;
- b. limitatamente alle utenze pubbliche, per mancato rispetto dei tempi e dei livelli qualitativi del servizio di assistenza tecnica e dei relativi interventi ordinari e straordinari verrà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo oltre i due giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento (art. 3, co. 6 del disciplinare). Eventuali minuti residui verranno accumulati e conteggiati quale penale al raggiungimento, in successivi altri eventuali ritardi, di un'ora;
- c. per mancato rispetto dei livelli di servizio relativi alla disponibilità annua del servizio di connettività verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale inferiore rispetto ai livelli di servizio previsti dal disciplinare (art.3, co. 10 del disciplinare);
- d. per mancato rispetto dei tempi nella risposta alle richieste di attivazione del servizio di connettività ed all'effettiva attivazione del servizio stesso, verrà applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dal disciplinare (art. 5, co. 3 del disciplinare);
- e. per mancato rispetto dei tempi nella presentazione della reportistica, nelle forme indicate dal medesimo comma, verrà applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo oltre il

termine previsto dal disciplinare (art. 7, co. 6 del disciplinare);

f. per mancata pubblicazione dell'offerta commerciale e dei punti di contatto per le richieste commerciali (attivazione di servizi) e tecniche (assistenza e manutenzione), nelle forme e nei modi previsti dal presente disciplinare, verrà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di inadempienza;

g. per mancato rispetto dei tempi nella risposta alla richiesta inoltrata dall'Amministrazione inerente informazioni dettagliate relative a segnalazioni pervenute direttamente all'Amministrazione ed inerenti la qualità del servizio, verrà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dal disciplinare;

h. per mancato rispetto dei tempi nella risposta alla richiesta di accesso alla rete inoltrata da altro operatore, verrà applicata una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dal disciplinare;

i. per mancato rispetto dei tempi nella comunicazione dell'ammontare delle royalties sul fatturato, applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo oltre il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

j. per mancato rispetto dei tempi nel completamento delle operazioni di migrazione per subentro di nuovo operatore nella gestione della rete, verrà applicata una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dal disciplinare.

2. L'ammontare delle penalità sarà scalato dalle fatture emesse e/o, in

manca, sarà incamerato dal deposito cauzionale definitivo; in questo ultimo caso, l'applicazione della penale darà luogo all'incameramento della quota corrispondente della cauzione - che dovrà essere prontamente reintegrata - previa notifica al Concessionario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC), restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 11:OBBLIGHI

1. Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006;
2. A norma dell'art. 24 c. 1) della L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m., il Concessionario è obbligato ad informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
3. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'art. 3 della citata legge.

4. Il mancato utilizzo da parte del Concessionario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010.

ART. 12: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. quando l'Amministrazione ed il Concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b. sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
- c. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; fatto salvo il risarcimento di eventuali danni all'infrastruttura, l'Amministrazione ha il diritto ad incamerare la cauzione definitiva;
- d. fallimento dell'Impresa, ad eccezione delle ipotesi di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa;
- e. cessione dell'azienda, ove l'Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- f. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 20.000,00 per semestre di esercizio l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente Contratto;

g. qualora le transazioni siano eseguite in assenza di bonifico bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero degli altri documenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., del D.Lgs n. 187 del 12/11/2000 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18/11/2010;

h. nei casi previsti dal Disciplinare (co. 11 dell'art. 3, co. 9 dell'art. 5, co. 6 dell'art. 6, co. 5 dell'art. 8);

i. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

2. nelle ipotesi di cui alle lett. c), d), f), g), ed h) del precedente co. 1, e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni all'infrastruttura, l'Amministrazione ha il diritto ad incamerare la cauzione definitiva;

3. L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta.

ART 13: RECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. L'utilizzo in concessione della infrastruttura, inteso a garantire la connettività sul territorio di pertinenza, costituisce servizio pubblico, del quale non è consentita l'interruzione; pertanto in ipotesi di recesso del Concessionario, questo si obbliga alla prosecuzione della gestione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto sino ad affidamento del medesimo ad altro soggetto gestore che avverrà nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti e, in ogni caso, fino a 6 mesi successivi alla data di efficacia del recesso.

ART. 14: MODALITA' DI RISOLUZIONE E RECESSO

1. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto

dell'organo competente da notificare al Concessionario.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al co. 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, ovvero via posta elettronica certificata (PEC).
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento l'Amministrazione intimerà per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine. Qualora il Concessionario non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione, fatti salvi il risarcimento di eventuali danni all'infrastruttura ed il diritto all'incameramento della cauzione definitiva.

ART.15 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, al Concessionario la comunicazione della risoluzione è effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, ovvero via posta elettronica certificata (PEC).
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui all'ART.12 – Risoluzione del contratto e recesso co. 1, lett. c), d), f), g), ed h), la Città Metropolitana di Firenze ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte dal co. 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto,

nonché quelle legali. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.

5. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario l'Amministrazione si riserva anche la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.

ART. 16: INDICAZIONE DEL R.U.P.

1. Il responsabile del procedimento è individuato in _____, dipendente della Città Metropolitana di Firenze

ART. 17: CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

ART. 18: ELENCO ALLEGATI

Al presente Contratto sono allegati i seguenti documenti:

Allegato 1 – Disciplinare

Allegato 2 – Offerta del Concessionario

Allegato 3 – Cauzione

Allegato 4 – Polizza assicurativa

Per la Amministrazione Metropolitana di Firenze -

(_____)

Per Linkem S.p.A. - (_____)

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Concessionario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Concessionario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO); Articolo 4 (IMPORTO CONTRATTUALE); Articolo 5 (DURATA); Articolo 6 (VARIAZIONI); Articolo 9 (CONTROVERSIE); Articolo 10 (PENALI); Articolo 13 (RECESSO DEL CONCESSIONARIO); Articolo 14 (MODALITA' DI RISOLUZIONE E RECESSO); Articolo 17 (CLAUSOLA FINALE).

Per Linkem S.p.A. - (_____)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 10/2002, del T.U. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione da parte della Città Metropolitana di Firenze